

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 721/2013 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 405/2011 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### 1. PROCEDIMENTO

#### 1.1. Inchiesta precedente e misure compensative in vigore

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 405/2011 <sup>(2)</sup> («regolamento definitivo») nell'aprile 2011 il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile («SSB») originarie dell'India, attualmente classificate sotto i codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89. L'inchiesta che ha portato all'adozione del regolamento definitivo è nel seguito denominata «l'inchiesta iniziale».
- (2) Le misure definitive sono consistite in dazi compensativi ad valorem compresi tra il 3,3 % e il 4,3 % sulle importazioni da parte di esportatori iscritti nell'elenco, un'aliquota di dazio del 4,0 % per le società che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione ed un'aliquota di dazio residuo del 4,3 % per tutte le altre società in India.

#### 1.2. Apertura di un riesame intermedio parziale

- (3) La Viraj Profiles Vpl. Ltd., un produttore esportatore avente sede in India («il richiedente»), ha presentato una richiesta di riesame intermedio parziale. La richiesta ri-

guardava l'esame delle sovvenzioni limitatamente a quanto concerne il richiedente. Quest'ultimo aveva fornito elementi di prova prima facie da cui risultava che le circostanze in base alle quali erano state adottate le misure avevano subito cambiamenti significativi e di natura permanente.

- (4) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, mediante un avviso di apertura pubblicato il 9 agosto 2012 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea <sup>(3)</sup> («avviso di apertura») la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale conformemente all'articolo 19 del regolamento di base, di portata limitata all'esame delle sovvenzioni di cui beneficia il richiedente.

#### 1.3. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (5) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni ha interessato il periodo 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012 («periodo dell'inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»).

#### 1.4. Parti interessate dall'inchiesta

- (6) La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente, il governo dell'India (il «GOI») ed Eurofer in qualità di rappresentante dell'industria dell'Unione nell'inchiesta iniziale («l'industria dell'Unione») dell'apertura dell'inchiesta di riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura.
- (7) Le osservazioni presentate dalle parti sia in forma scritta che orale sono state esaminate e, all'occorrenza, tenute in debita considerazione.
- (8) Per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al richiedente. Un ulteriore questionario è stato inviato al GOI.

<sup>(1)</sup> GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

<sup>(2)</sup> GU L 108 del 28.4.2011, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU C 239 del 9.8.2012, pag. 2.

